

**COMUNE DI MASSA**



Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU  
AREE PUBBLICHE**

**Legge Regionale n. 28/2005 (Codice del Commercio)**  
*Capo V - Commercio su aree pubbliche*

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**  
**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO**

**CAPO I – IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Art 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge.

Art.2 Definizioni

1. **Per legge** si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
2. **Per Decreto Legislativo** si intende il D. Lgs. 26 marzo 2010 n° 59.
3. **Per commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
4. **Per aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
5. **Per piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.
6. **Per mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
7. **Per mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto previsto all'Art.24 Titolo I del presente Regolamento.
8. **Per posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
9. **Per posteggio riservato** si intende il posteggio, individuato nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che il Comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
10. **Per fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
11. **Per fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali,

economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.

**12. per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato,**

la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale; preso da regionale

**13. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario** si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.

**14. Per autorizzazione e contestuale concessione di posteggio** si intendono gli atti rilasciati dal Comune sede del posteggio che consentono l'esercizio dell'attività in un mercato, fuori mercato o in una fiera.

**15. Per concessione temporanea di posteggio** si intende l'atto comunale che consente la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

**16. Per presenze in un mercato, nella fiera o fuori mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

**17. Per migliona**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.

**18. Per scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, del medesimo settore merceologico, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.

**19. Per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

**20. Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

**21. Posteggio fuori mercato**, i posteggi isolati o fuori mercato istituiti sul territorio comunale sono individuati in apposito elenco allegato al piano comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, distinti per localizzazione e con indicazione del periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, destinazione merceologica ed eventuale specializzazione.

**22. per attività stagionali** le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

**23. per cose usate di valore esiguo** gli oggetti che siano commercializzati per una somma fino a € 50,00.

**24. per gestione mercati e fiere:** tutte le attività connesse allo svolgimento del mercato o della fiera quali pubblicità dell'evento, iniziative culturali, spettacoli, chiusura dell'area di mercato.

### Articolo 3 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere

#### Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

#### Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione e contestuale concessione rilasciate dal Comune, se effettuato su posteggio ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presentata esclusivamente in via telematica, se effettuato in forma itinerante.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto alle disposizioni in materia di regolarità contributiva richiamate dalle leggi regionali Toscana n.28/2005.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, oltre alle norme specifiche che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, è soggetto alle seguenti disposizioni:

- a) L'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006 e dalle altre vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
- b) L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
- c) L'attività di somministrazione è possibile qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

5. Nelle aree demaniali non comunali l'attività di cui al comma 1 è soggetta a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

6. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

#### Art.6 - Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), presentata esclusivamente in via telematica al Comune nel quale il richiedente, impresa individuale o società regolarmente costituita, intende avviare l'attività e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione completa e regolare.

2. La segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:

- a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- c) alla partecipazione alle fiere;

#### Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato sono rilasciate contestualmente dall'Ufficio competente del Comune dove ha sede il posteggio per una durata di anni dodici (12) tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell'intesa sancita il 05/07/2012 in sede di conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge 5/06/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del DLgs 26/03/2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi del mercato interno). L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, il Comune predispose appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.

3. Il bando contiene:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di un posteggio fuori mercato o di una fiera esistente o di nuova istituzione;
- b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della LRT. n.28/2005 e successive modifiche;
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
- d) l'eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita con indicazione, per i posteggi fuori mercato, che l'esercizio è consentito esclusivamente ai mezzi su gomma;
- e) la modulistica che deve essere utilizzata per la partecipazione alla selezione.
- f) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande o di novanta giorni nel solo caso di prima applicazione.

4. Per i posteggi fuori mercato il Comune si riserva comunque di emanare bandi relativi a singoli posteggi presenti nel territorio comunale con indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari.

5. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi, ad eccezione di quelli per i posteggi fuori mercato, pervengono alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

7. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio, resisi disponibili o di nuova istituzione, nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità oppure si tiene conto dell'effettiva anzianità, vale a dire ad es. anzianità dal 20 marzo 2008).

b) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

c) In caso di parità, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 46 del presente regolamento e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità data dall'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;

2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;

3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione per quanto riguarda i mercati e maggior numero di presenze pregresse per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore del titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione.

c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

d) a parità di condizioni, il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

8. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.

9. Per l'approvazione delle graduatorie, l'Amministrazione Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un

periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori; quindi si procederà alla definitiva approvazione della graduatoria, dando conto delle osservazioni presentate; contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

10. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri approvati dalla Regione nei e termini indicati dalla legge R.T. n. 28/2005.

A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

#### Articolo 8 - Assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.

14. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

#### Articolo 9 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. La comunicazione di subingresso, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata esclusivamente per via telematica al Suap del Comune entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività.

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 ivi compresi, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare.

4. I titoli abilitativi di cui al presente articolo sono presentati per subingresso, nel caso di morte del titolare, dall'erede o dagli eredi purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

5. Qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

6. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La comunicazione di subingresso,

corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al Suap del Comune esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.

7. Il subingresso nell'autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il subingresso deve essere presentato al Suap competente per territorio nel quale il richiedente intende avviare l'attività.

8. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute sullo stesso titolo ma non possono essere trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell'operatore.

9. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti di cui alla legge 104/92, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto avente il medesimo diritto alla riserva; si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, relativamente alla possibilità per l'erede di cedere l'azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.

10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato, al posteggio fuori mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Suap competente per territorio, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.

11. È fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.

12. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 dal Codice Civile.

13. Ai subingressi si applicano le norme regionali sulla regolarità contributiva

#### Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.

2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

6. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

7. Il Suap del Comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario con le modalità stabilite dal presente articolo ed al fine di:



- favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
- favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
- valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

Il Comune può affidare la gestione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti pubblici e privati in possesso delle caratteristiche idonee a garantire lo sviluppo complessivo e la corretta gestione delle manifestazioni sotto il profilo commerciale, culturale, sportivo, turistico, secondo le modalità stabilite dal Piano del Commercio secondo quanto stabilito dall'art. 40 c.8 della L.R. Toscana n° 28/2005.

#### Articolo 11 - Assegnazione posteggi riservati a soggetti portatori di handicap ed a imprenditoria giovanile.

1 Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio ai soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è disciplinata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all' Art. 7 del presente regolamento.

1.I soggetti di cui alla legge 104/92 non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare o ad un dipendente, alle condizioni di cui all' Art. 8 del presente regolamento.

2.Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, detti soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

#### Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione di posteggio nei mercati e nelle fiere agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), ed al D.Lgs. 228/2001 è effettuato secondo le modalità e i criteri di cui agli art. 7 e seguenti del presente regolamento, ove ed in quanto compatibili.

La concessione e l'autorizzazione in subingresso, per morte del titolare, atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda agricola, è possibile esclusivamente a favore di altro soggetto imprenditore agricolo di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n°228; in tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'Art.9, ove ed in quanto compatibili.

#### Articolo 13 - Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere, per la qualificazione di mercati e fiere esistenti e i per lo spostamento o modifica dell'assetto dei mercati e delle fiere.

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il Comune tiene conto:

- a)delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b)delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c)delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

2.Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per l'esercizio dell'attività essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.

3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.

4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica o di maggiore funzionalità, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

5. Nel caso di trasferimento o modifica di mercato o fiera per le motivazioni di cui ai commi precedenti, l'assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione seguirà i criteri di cui al presente regolamento.

6. In caso di spostamento provvisorio, per la sola durata della provvisorietà; dei posteggi di un mercato o di una fiera, per motivi di interesse pubblico, si può procedere alla riassegnazione dei soli posteggi interessati dallo spostamento provvisorio se il totale di essi non superi il 30% del totale dei posteggi presenti nel mercato o nella fiera interessata dallo spostamento.

#### Articolo 14 - Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza o puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dall'articolo 42 del D. Lgs. 151/2001;

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

#### Articolo 15 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, in originale o in copia autenticata, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

3. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.

4. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.

5. Dove previsto dal presente Regolamento, è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato come posteggio.

6.È fatto obbligo agli operatori di raccogliere in appositi contenitori, posti dietro il proprio posteggio, tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall'area utilizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.

7.È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (p. e. peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l'operatore dovrà comunque presentare il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.

8.Ogni stand deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.

9.È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.

10.L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.

11.E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

12.E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.

13.E' fatto obbligo, ai fini di una corretta e più agevole pulizia delle strade, rispettare gli orari entro i quali l'area deve essere liberata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

#### Articolo 16 - Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi Comunitarie, Nazionali e dai regolamenti.

## **TITOLO I I- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO**

### **Capo I - Mercati**

#### Articolo 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato. I mercati sul territorio del Comune di Massa sono quelli riportati nelle cartografie allegate al piano comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, quali parti integranti.

2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

## Articolo 18 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1 .Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all' Art. 7.

Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il Comune procede alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base di quanto previsto all' Art. 21.

## Articolo 19 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15 - 16 del presente Regolamento, ai fini dello svolgimento dei mercati settimanali si specifica quanto segue:

- Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 quale spazio frontale, e 0,25 quale spazio laterale, salvo diversi accordi tra operatori confinanti e a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza ed al regolare svolgimento del mercato. Tutti gli operatori devono osservare l'allineamento del banco di vendita sulla parte frontale seguendo la linea del mercato.

- i banchi od i veicoli attrezzati per la vendita delle merci dovranno essere bene allineati sulla stessa fila, con distacco di almeno 0,5 metri tra loro, in modo da consentire il transito del pubblico.

- e' fatto obbligo agli operatori di mantenere i banchi in stato di decorosa efficienza ed in modo da lasciare liberi i corridoi e gli spazi tra banco e banco.

- e' rigorosamente vietato lasciare al suolo carta, cassette, frutta avariata o qualsiasi altro tipo di immondizia. Pertanto è fatto obbligo agli operatori di raccogliere i propri rifiuti e depositarli negli appositi contenitori/sacchi, divisi per frazione merceologica (carta, multi materiale, organico ecc) ai fini di garantire e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti, pena l' applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.

- è rigorosamente vietato il deposito dei rifiuti prodotti al di fuori dei contenitori per la raccolta dei rifiuti stradali.

6. ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

## Articolo 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:

a) con validità estesa all'intero anno solare;

b) con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Nel restante periodo il posteggio viene assegnato alla spunta esclusivamente ai produttori agricoli

## Articolo 21 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Comando di Polizia Municipale segnala ogni anno all'Ufficio Commercio l'elenco dei posti liberi nei mercati (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio oppure perché non ancora assegnati).

2. Il Comune, in presenza di posti liberi, prima di procedere all'assegnazione degli stessi mediante bando da pubblicare sul BURT, avvisa gli operatori del mercato, concessionari di posteggio, della

possibilità di presentare manifestazione di interesse alla miglioria. L'avviso pubblico sarà comunicato alle Associazioni di categoria e pubblicato all'Albo Pretorio (Albo online).

3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al Comune, entro i termini stabiliti nel bando stesso.

I criteri per la miglioria del posteggio sono:

a) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;

b) in caso di parità si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio attività nel Registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche e in caso di ulteriore parità, l'ordine cronologico della domanda.

4. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Gli operatori dovranno presentare al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni/concessioni di posteggio.

5. Non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi alimentari e non alimentari con quelli riservati ai soggetti di cui alla legge 104/92 o produttori agricoli.

Articolo 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente a tutti gli effetti.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, al momento dell'orario di inizio vendita, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate nel settore merceologico in cui il posteggio, oggetto dell'operazione di spunta, è compreso.

- ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese.

In ogni caso è ammessa la sostituzione di un operatore soltanto con altro appartenente allo stesso settore merceologico; pertanto l'assegnazione dei posteggi, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avverrà comunque sempre nel rispetto dell'appartenenza al medesimo settore merceologico (alimentare e non alimentare).

3. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del settore merceologico di appartenenza e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale, dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. Chi dispone di più titoli autorizzatori deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio intenda partecipare alla spunta, esibendolo in originale o in copia autenticata.

4. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (p.e. peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore per il quale dovrà comunque presentare il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Il Comune provvede ad annotare nel programma informatico in dotazione al Suap e al Corpo di Polizia municipale addetto alla rilevazione delle presenze, suddiviso per settori merceologici (alimentare e non alimentare) e posteggi riservati, le presenze che gli operatori titolari e non titolari

di posteggio maturano in quel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono consultabili presso l'ufficio commercio mediante richiesta di accesso agli atti.

6. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l'opportunità di ottenere l'assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà considerata valida la presenza.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

8. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi.

#### Articolo 23 - Mercati festivi e straordinari

1. Salvo diversa disposizione, da adottare con apposito atto sentite le Associazioni di categoria, i mercati settimanali ricadenti, secondo la loro articolazione settimanale, in un giorno festivo, si svolgono in tale giorno, ad eccezione dei giorni delle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 e 26 dicembre; Il mercato settimanale che ricade, secondo l'articolazione settimanale, nel giorno previsto per lo svolgimento della Fiera, non si svolge per consentire in tale giorno lo svolgimento della Fiera. Nel caso di sovrapposizione di data del mercato con i posteggi fuori mercato, l'esercizio dell'attività nel posteggio fuori mercato potrà essere effettuato una volta concluso il mercato e dopo l'attività di pulizia dell'area di mercato.

2. I mercati ricadenti nelle festività di cui al comma 1 potranno essere recuperati su richiesta delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Le eventuali assenze che si verificano nelle giornate di recupero non vengono conteggiate ai fini della decadenza.

3. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato, previa concertazione con le Associazioni di Categoria.

#### Articolo 24 – Individuazione dei mercati e mercati sperimentali

1. I mercati sul territorio del Comune di Massa sono quelli riportati nelle cartografie allegato al piano comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, quali parti integranti.

2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

3. Possono essere istituiti nuovi mercati a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Decorso sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

#### Articolo 25 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita, sono disciplinati con decreto del Sindaco, con articolazione oraria diversa per ogni singolo mercato, sulla base delle seguenti indicazioni: la vendita non potrà iniziare prima delle ore 08.00 e proseguire oltre le ore 24.00.

Per il solo settore alimentare la vendita è consentita dalla ore 07,30.

2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di inizio vendita.

3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi, attrezzature e del materiale di scarto derivato dalla vendita; a questo proposito ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla sua raccolta nell'osservanza dei dettami normativi relativi anche alla raccolta differenziata.

4. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze.

## Articolo 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1.L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2.Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni . Eventuali deroghe dovranno essere valutate ed autorizzate dagli Uffici competenti.

3.I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono in nessun caso essere utilizzati dai residenti. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

## Capo II – Fiere

### Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi

### Articolo 28 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all' Art. 7 del presente regolamento.

2. Prima della pubblicazione del bando, il Comune avvisa gli operatori della fiera, concessionari di posteggio, della possibilità di presentare manifestazione di interesse alla miglioria con le modalità indicate dal presente regolamento.

3. I criteri per la miglioria del posteggio sono quelli di cui all'art. 21 del presente regolamento.

### Articolo 29 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. La registrazione delle presenze nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

3. Il Comune provvede ad annotare sul portale telematico in uso al Suap la presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono consultabili presso l'ufficio commercio – fiere e mercati, mediante richiesta di accesso agli atti

4. La presenza in una fiera potrà essere computata in funzione del numero delle volte che l'operatore si è presentato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera; nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione mentre per le fiere di durata superiore, nella misura minima di due terzi della durata.

5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

#### Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

1. All'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione occasionale viene effettuata sulla base del maggior numero di presenze maturate nella fiera. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti (settore alimentare – settore non alimentare).

3. L'assegnazione dei posteggi riservati (Legge 104/92 e LR n. 45/2007 produttori agricoli e imprenditoria giovanile) occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti.

#### Articolo 31 - Individuazione delle Fiere

1. Le Fiere sul territorio del Comune di Massa sono quelle riportate nelle schede allegate al piano comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.

3. Possono essere istituiti nuove fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

#### Articolo 32 -Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita, sono disciplinati con decreto del Sindaco, con articolazione oraria diversa per ogni singolo mercato, sulla base delle seguenti indicazioni: la vendita non potrà iniziare prima delle ore 08.00 e proseguire oltre le ore 24.00.

2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di inizio vendita.

3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature.

4. Gli orari stessi sono modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.



## Articolo 33 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni. Eventuali deroghe dovranno essere valutate ed autorizzate dagli Uffici competenti.
3. Qualora sia prevista la pulizia dell'area da parte del gestore del servizio di igiene urbano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento

## Capo III – Fiere promozionali

### Articolo 34 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
2. Il Comune assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e la gestione delle attività connesse, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
3. L'effettuazione delle fiere promozionali può avvenire anche su iniziativa di soggetti terzi, mediante la presentazione di apposita domanda almeno 60 giorni prima rispetto al primo giorno di svolgimento dell'evento. Alla domanda deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
  - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
  - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche;
  - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
  - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
  - il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
5. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il Comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione entro 45 giorni dal giorno di presentazione della domanda.
6. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali sono quelli stabiliti dal presente regolamento.

### Articolo 35 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente, nella fiera promozionale, al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle suddette fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il Comune provvede ad annotare sul portale telematico in uso le presenze che l'operatore matura in quella fiera promozionale. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il l'ufficio fiere e mercati..
4. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata

della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.

5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata

#### Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. All'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera promozionale, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività per la quale viene fatta richiesta di partecipazione, quale risulta come impresa attiva dal registro delle imprese.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica, laddove presenti, e comunque secondo le modalità di cui al comma.

4. I giorni di fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

#### Articolo 37 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze.

#### Articolo 38 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

3. Qualora sia prevista la pulizia dell'area da parte del gestore del servizio di igiene urbano, si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento ed ai regolamenti comunali vigenti.

### **Capo IV**

## **Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato**

#### Articolo 39 - Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale nella misura del 50% dei posteggi.
3. L'autorizzazione e la contestuale concessione temporanea sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :
  - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
  - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
  - c) a ulteriore parità, si applica il criterio dell'ordine cronologico di cui all'art. 7 del regolamento.
4. nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.  
Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
5. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
8. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

## Capo V Posteggi fuori mercato

### Articolo 40 – Posteggi fuori mercato

1. Ai posteggi fuori mercato si applicano le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto della legge Regionale Toscana n° 28/2005 e relativo regolamento di esecuzione. L'individuazione di nuovi posteggi è subordinata alla verifica del rispetto della normativa in materia di circolazione stradale e viabilità.
2. Gli orari di vendita sono disciplinati con Decreto del Sindaco, con articolazione oraria diversa per ogni singolo posteggio.

## TITOLO III

### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

#### Articolo 41 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. E' vietato all'operatore il ritorno nell'area occupata nel corso della precedente sosta.
5. E' rigorosamente vietato il deposito dei rifiuti prodotti al di fuori dei contenitori per la raccolta dei rifiuti stradali.
6. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

#### Articolo 42 - Zone Vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato per motivi legati alla viabilità e controllo del traffico, in concomitanza con lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi per area adiacente quella posta ad una distanza non inferiore a 500 mt.
2. Le aree vietate al commercio itinerante sono individuate nel Piano del commercio su aree pubbliche.
3. Qualora l'Amministrazione ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico o per motivi di sicurezza può vietare il commercio itinerante anche senza modificare preventivamente il Piano. Entro sei mesi, se le condizioni permangono, deve procedere alla modifica del Piano del commercio su aree pubbliche.

#### Articolo 43 – Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima.

1. Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività commerciale, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con il presente regolamento e da eventuali Ordinanze;
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo al commercio ambulante itinerante e a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
3. Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti alimentari, è indispensabile essere in possesso dei requisiti igienico sanitari.
4. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a. esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;
  - b. dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
  - c. esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia né mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi;
  - d. senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;
  - e. nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica che disciplinano le attività commerciali ed in particolare quelle per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Sono comunque tassativamente escluse dall'accesso:
  - a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario;
  - b) gli ambiti dunali e forestali, anche se non recintati;
6. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica su area demaniale marittima, senza titolo abilitativo ovvero senza osservare le modalità e le condizioni di cui al

presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa previste dal regolamento e dalle normative regionali o statali in materia.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 44 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.

#### Articolo 45 – Vigilanza e sanzioni

Alle violazioni delle norme sul commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale n.28/2005 e s.m.i e dai regolamenti comunali vigenti.

La violazione al presente regolamento non sanzionate dalla legge regionale sono punite col pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00

#### Articolo 46 – Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:
  - a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza; qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7 maggio 2017 e al 4 luglio 2017;
  - b) le concessioni di posteggio scadute dall'8 maggio 2010 in poi e già prorogate al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8 maggio 2010, vale a dire fino al 7 maggio 2017; lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8 maggio 2010 in poi;
  - c) le concessioni di posteggio scadute dal 5 luglio 2012 in poi e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.
4. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa e mantengono validità fino all'espletamento delle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni in fase di prima applicazione.

#### Articolo 47 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla L.R.T. 28/05 e s.m.i.